



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

ESENZIONE IMU CONIUGI – NUOVE REGOLE DAL 2022

Nuove regole al debutto per le residenze disgiunte dei coniugi, relativamente alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2022 per l'acconto Imu e il saldo. Per effetto delle modifiche apportate dal DI 146/2021 all'articolo 1, comma 741, legge 160/2019, il caso delle residenze disgiunte in comuni diversi è stato equiparato a quello relativo agli immobili ubicati nello stesso comune.

A partire dall'acconto Imu di quest'anno, dunque, in presenza di coniugi con residenze separate, solo uno dei due immobili potrà beneficiare dell'esenzione per abitazione principale, a scelta dei contribuenti. Non rileva il fatto che le case siano ubicate in comuni diversi o nello stesso comune. Va evidenziato che, ai fini dell'esonero, occorre comunque la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale. Ne deriva che in presenza di «residenze fittizie» (ad esempio, seconda casa al mare), queste, a rigore, non potranno in ogni caso fruire delle agevolazioni di legge.

2

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Ordinanza Corte Cassazione 1.6.2022, n. 17867

La mancata ultimazione di un appartamento in costruzione NON costituisce una giustificazione del mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto ai fini delle agevolazioni "prima casa".

Infatti, ciò che rileva ai predetti fini "è il trasferimento della residenza non nella prima casa ma nel comune in cui essa si trova".

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI - D.L. 73/2022 – Art. 7

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

- * il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- * la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente (c.d. "contratti non assistiti").

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

3

DECRETO SEMPLIFICAZIONI - D.L. 73/2022 - Art. 35, comma 4

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

Per effetto della modifica del comma 769 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

RATEIZZAZIONI CARTELLE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DA LUGLIO 2022

DL. 50/22 art. 15 bis

In sede di conversione, è stato integrato / modificato il comma 1 dell'art. 19, DPR n. 602/73 prevedendo:

- * la possibilità per il contribuente di ottenere la **rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili**, qualora lo stesso dichiari la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è ora riconosciuta per ciascuna richiesta;
- * **l'incremento da € 60.000 a € 120.000 dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà**. Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022.

Inoltre, con la modifica del comma 3 del citato art. 19:

- * è **elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive**, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
- * è **soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute**. Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che "il carico non può essere nuovamente rateizzato".

È inoltre introdotto il nuovo comma 3-ter, in base al quale, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, resta possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza. Qualora si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data.

In tal caso al nuovo piano di rateazione sono applicabili le novità sopra esaminate

4

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200

È confermato il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore:

- * dei lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all'art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
- * dei pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- * dei lavoratori domestici che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- * dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DISCOLL), D.Lgs. n. 22/2015;
- * dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- * dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- * dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- * dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- * dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222, C.c.;
- * degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- * dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.